

C. 3146 - Proposte emendative presentate in Commissione

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La riduzione del contributo ordinario non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 10 per cento.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis* si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2010, 43 milioni per il 2011 e 59 milioni per il 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

1. 35.Rubinato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La riduzione del contributo ordinario non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media *pro-capite* della fascia demografica di appartenenza e nei quali il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis* si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 57,5 milioni per il 2011 e 82,5 milioni per il 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

1. 36.Rubinato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Le agevolazioni relative al gasolio e al GPL di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 impiegati come combustibile per riscaldamento in zone montane e nei territori di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, si applicano per l'anno 2010 sia alle frazioni non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, sia alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, comprese le parti di territorio in cui risulti ubicata la casa comunale.

3-ter. All'onere derivante dal comma *3-bis*, si provvede mediante riduzione lineare, per un

importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

4. 91.Rubinato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: 3-bis. All'articolo 2, comma 13 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

4. 92.Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai minori, agli anziani e ai soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la morosità incolpevole, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo eroga risorse ai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni i quali, mediante sportelli di accoglienza a tale scopo istituiti, ricevono segnalazioni o attivano interventi mediante unità operative sul territorio in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non siano in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali.

9-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente, di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

4. 79.Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'ente erogatore può esercitare azione di rivalsa delle spese sostenute per assistenza sociale nei confronti degli eredi legittimi e testamentari dei beneficiari delle prestazioni, nei limiti del valore della quota ereditaria devoluta, nonché dei congiunti dei beneficiari stessi che erano tenuti per legge agli alimenti durante il periodo di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2-ter, i quali si trovino in condizione di sostenere in tutto o in parte il relativo onere. A tal fine, l'ente erogatore, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunica, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento.

4. 80.Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è sostituito dal seguente:

«Art. 101.
(Disponibilità e mobilità).

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità.
 2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.
 3. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.
 8. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 3 è soppresso;
 - b) il comma 5 è soppresso;
 - c) al comma 6, le parole: «del fondo di mobilità di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di un apposito fondo».
- 4. 78. Rubinato**

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

- 9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti: «20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ove tali enti:
- a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
 - b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
 - c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
 - d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

20-ter. Per gli enti locali di cui al comma 20-bis resta fermo, comunque, l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010».

9-ter. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 87-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 100. Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni inadempienti è comunque consentito impegnare spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa agli edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio».

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto:

4. 85. Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 77-bis, comma 20, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, ai comuni inadempienti per l'anno 2009 che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20 per cento, è comunque consentito impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio per le seguenti finalità:

- 1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;
- 2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;
- 3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici».

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a

250 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto:

Tabella 1

4. 86.Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20, lettera *b*), dopo le parole: «ricorrere all'indebitamento per gli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza, ristrutturazione, ampliamento degli edifici scolastici e alla sicurezza stradale».

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-*bis*, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto

4. 81.Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano nell'anno 2010 ai comuni inadempienti che nel triennio 2007, 2008 e 2009 abbiano provveduto alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e ad interventi di adeguamento e ampliamento di tali edifici a causa della crescita della popolazione scolastica residente. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-*bis*.

4. 84.Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, relativi ad investimenti regolarmente assunti, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito del bilancio di previsione relativo all'anno 2010. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-*bis*.

4. 83.Rubinato

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti

effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

- a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;
- b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
- c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
- d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. All'onere derivante dal comma *9-bis* si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto:

4. 93.Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. In ottemperanza alle indicazioni del Piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.

9-ter. All'articolo *77-bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«*21-bis.* In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2012 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui commi 20 e 21».

9-quater. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

4. 124.Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Per gli anni 2009 e 2010 e sino all'avvio della fase transitoria del federalismo fiscale, in considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali che:

- a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
- b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
- d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. Conseguentemente, in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale di cui al comma 23, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata, per gli anni 2010 e 2011, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 125. Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, in considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e nel rispetto degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto (legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni ove tali enti:

- a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
- b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per

classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma *9-bis*, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata, per gli anni 2010 e 2011, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 129. Rubinato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21, lettere *c)* ed *e)*, nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo *77-bis* e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

9-quater. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 128. Rubinato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa» sono soppresse.

**** 4. 098.** Rubinato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)

1. La lettera *a*) del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:

«Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:

4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale».

***4. 092.** Rubinato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene Ambientale, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, usufruiscono di un credito d'imposta, pari all'IVA corrisposta, sulla tariffa d'igiene ambientale dovuta per il periodo successivo, fermo restando il diritto degli enti locali al rimborso dell'IVA eventualmente già riversata all'erario a valere sugli introiti da tariffa già riscossi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tariffa è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante bollette che indicano chiaramente il credito attribuito all'utente per il periodo precedente a titolo di rimborso per IVA non dovuta e che il corrispettivo dovuto per il servizio non è assoggettabile ad IVA.

4. 093. Rubinato

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4, lettera f) sostituire le parole, da: che si trovano fino a: n. 267 con le seguenti: sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e che abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe, e che presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'Interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ridotto del 20 per cento.

0. 4. 138. 22.Rubinato

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettera c), capoverso 24-quater sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente: 4-quater. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

0. 4. 138. 23.Rubinato

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettera c), capoverso 24-quater sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente: 4-quater. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

All'emendamento 4. 138 dei relatori, al comma 4-sexies, lettera b), capoverso comma 7-quater, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese relative a:

- 1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;
- 2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;
- 3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici.

0. 4. 138. 24.Rubinato

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

4-sexies.1. In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle

disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ove tali enti:

- a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
- b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento;
- d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-sexies.2. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

4-sexies.3. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-sexies.1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 4. 138. 25.Rubinato

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

4-sexies.1. In ottemperanza alle indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.

4-sexies.2. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2012 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21».

4-sexies.3 All'onere derivante dal comma 4-sexies.2 si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

0. 4. 138. 26.Rubinato

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies aggiungere i seguenti:

4-sexies.1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

- a)* abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;
- b)* presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
- c)* siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
- d)* abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-sexies.2. All'onere derivante dal comma *4-sexies.1* si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto:

0. 4. 138. 27.Rubinato

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-sexies.1. Ai Comuni riconosciuti sottodotati che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, relativi ad investimenti regolarmente assunti, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito del bilancio di previsione relativo all'anno 2010. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-*bis*.

0. 4. 138. 28.Rubinato

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-sexies.1. Le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano nell'anno 2010 ai comuni inadempienti riconosciuti sottodotati che nel triennio 2007, 2008 e 2009 abbiano provveduto alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e ad interventi di adeguamento e ampliamento di tali edifici a causa della crescita della popolazione scolastica residente. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-*bis*.

0. 4. 138. 29.Rubinato

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

4-sexies. 1 All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20. lettera *b)*, dopo le parole: «ricorrere all'indebitamento per gli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza, ristrutturazione, ampliamento degli edifici

scolastici e alla sicurezza stradale».

4-sexies. 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-sexies. 1, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente: (...)

0. 4. 138. 30. Rubinato

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies aggiungere i seguenti:

4-sexies. 1 All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 20, sono aggiunti i seguenti:

20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ove tali enti:

- a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
- b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
- d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quadriennio 2004-2008.

20-ter. Resta fermo, comunque, l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

4-sexies. 2. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-sexies. 1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 87-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 4. 138. 31. Rubinato

All'emendamento dei relatori 4.138 dei Relatori, al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, aggiungere le seguenti: nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici necessari alla sicurezza stradale.

0. 4. 138. 2. Rubinato

C. 3146 - Proposte emendative presentate in Assemblea

Al comma 1, primo e secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti; emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: popolazione residente con le seguenti: spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto.

1. 180. Rubinato

Al comma 1-quater, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni sottoposti alla disciplina del patto di stabilità resta salva la possibilità di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico ove allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi.

1. 181. Rubinato

Al comma 1-quater, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:. Negli enti sottoposti alla disciplina del patto di stabilità, il sindaco e il presidente della provincia possono conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

1. 182. Rubinato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine dell'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario prevista dal presente articolo, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali trasmettono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, la certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno. La predetta certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione ed è trasmessa, per la verifica di veridicità, alla Corte dei conti. Entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata.

1. 183. Rubinato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la riduzione del contributo ordinario di cui al presente articolo non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media *pro capite* della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano avuto nel periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento e presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente

deficitario ridotto del 15 per cento e un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica ridotto del 20 per cento.

1. 184. Rubinato

Al comma 4-sexies, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. 158. Rubinato

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 7-quater, primo periodo, dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: e le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche,

4. 187. Rubinato

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese relative a:

- 1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;
- 2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;
- 3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici.

4. 192. Rubinato

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

4-septies.1. In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ove tali enti:

- a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;*
- b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;*
- c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;*
- d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.*

4-septies.2. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

4-septies.3. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-septies.1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per

l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 182. Rubinato

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

4-septies.1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

«20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ove tali enti:

- a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
- b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
- d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

20-ter. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.»

4-septies.2. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-septies.1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 194. Rubinato

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

4-septies.1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai

settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

- a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;
- b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
- c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-septies.2. All'onere derivante dal comma 4-septies.1 si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto:

4. 195. Rubinato

Al comma 4-novies, sostituire le parole da: in relazione fino a: 9 novembre 2001, n. 401, con le seguenti: per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza,

4. 190. Rubinato

Al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, aggiungere le seguenti:, nonché gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza,

4. 191. Rubinato

Al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, aggiungere le seguenti: nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici necessari alla sicurezza stradale.

***4. 193. Rubinato**

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:

4-undecies. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, i commi 8-octies e 8-novies sono sostituiti dai seguenti:

«8-octies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alle violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissione e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005 mediante affissioni di manifesti politici, ovvero di striscioni e mezzi simili, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

8-novies. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico del committente responsabile».

4. 211. Rubinato

Subemendamento all'emendamento 4. 500 delle Commissioni

All'emendamento 4. 500 delle Commissioni, primo periodo, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo le parole: gestione ordinaria, tutte le aggiungere le seguenti: entrate di competenza e le.

0. 4. 500. 1. Rubinato